

REGOLAMENTO AVIS COMUNALE CAMPAGNANO
Approvato dall' Assemblea Straordinaria il 3 luglio 2009

INDICE

ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

ART. 2 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

ART. 3 QUOTE SOCIALI

ART. 4 L'ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI ASSOCIATI

ART. 5 SEGRETARIO E TESORIERE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

**ART. 6 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI:
FUNZIONAMENTO E COMPETENZE**

ART. 7 NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

ART. 8 CARICHE

ART. 9 NORMA DI RINVIO



ART. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

L'Avis Comunale Campagnano che aderisce all'AVIS Nazionale in virtù dell'assenso espresso dal Comitato Esecutivo del 12/11/2004 è stata costituita il 10 ottobre dell'anno 1987 e attualmente ha sede in Campagnano di Roma, via Felice Cavallotti, n.18.

Tutti gli organi hanno sede presso gli uffici dell'Avis Comunale Campagnano.

ART. 2

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

La regolare posizione dei soci persone fisiche aventi diritto di voto nell'Assemblea Comunale è accertata dalla Commissione Verifica Poteri, sulla base della documentazione agli atti della Segreteria dell'Avis Comunale Campagnano.

Ove aderiscano, all'Avis Comunale Campagnano, anche Avis di base, la regolare posizione dei soci persone fisiche alle stesse associati, presenti in Assemblea dell'Avis Comunale Campagnano, è accertata dalla Commissione Verifica Poteri alla luce della documentazione inviata dalle rispettive Avis di base.

Tale documentazione consiste in:

- 1) Elenchi nominativi dei Presidenti e legali rappresentanti delle Avis di base;
- 2) Elenchi nominativi dei soci persone fisiche in regola con le disposizioni statutarie e, dunque, aventi diritto a partecipare all'Assemblea dell'Avis Comunale Campagnano sovraordinata;
- 3) Certificazione attestante l'avvenuto regolare pagamento delle quote associative, ove previste;

Ogni Presidente delle Avis di base eventualmente associate non può essere portatore di più di cinque deleghe di altro associato persona giuridica.

La Commissione verifica poteri, che dura in carica quattro anni, è costituita da componenti eletti dalla Assemblea Comunale Campagnano



dell'anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali, nel numero stabilito dalla Assemblea stessa. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente.

ART. 3 QUOTE SOCIALI

Compete all'Assemblea Ordinaria dell'Avis Comunale Campagnano, su proposta del Presidente associativo pro tempore, di determinare, mediante apposita delibera, una eventuale quota sociale a carico delle persone fisiche aderenti, nonché le modalità di versamento della quota stessa.

ART. 4

L'ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI ASSOCIATI

La sede dell'Assemblea Comunale degli associati è stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo Comunale.

La convocazione dei soci persone giuridiche all'Assemblea Comunale alla quale aderiscano Avis di base è fatta con avviso scritto inviato - a mezzo servizio postale, oppure tramite posta elettronica - al Presidente di ciascuna Avis di base associata.

La convocazione dei soci persone fisiche è inviata a ciascun associato, per iscritto e nominativamente, a mezzo del servizio postale, anche se pubblicata su apposita rivista associativa.

Ai fini di un completo dibattito, ogni socio potrà prendere visione della bozza della relazione associativa, dei bilanci e di ogni altro documento, presso la Segreteria dell'Avis Comunale di riferimento.

La documentazione dovrà essere disponibile non meno di 3 giorni prima dell'Assemblea.

ART. 5

SEGRETARIO E TESORIERE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

Il Segretario procede alla stesura dei verbali ed è responsabile della loro tenuta, dirige e controlla il funzionamento degli uffici, impartisce le disposizioni al personale per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo - ove istituito - e ne sorveglia



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 2 del Regolamento Nazionale, nell'Avis Comunale Campagnano è inammissibile detenere contemporaneamente, ossia nel corso di un medesimo mandato, più cariche in organi associativi distinti.

ART. 9

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto concerne – rispettivamente – i soci, i doveri dei soci, il logo e i segni distintivi dell'Associazione, le benemerienze associative, gli organi, la costituzione e l'adesione delle associazioni locali si rinvia esclusivamente agli artt. 2, 3, 4, 7 e 8 del Regolamento Nazionale, approvato dall'Assemblea Generale degli Associati dell'AVIS Nazionale il 16 maggio 2004, che si applicano integralmente.

Allo stesso modo, le modalità di esercizio del voto, le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali nonché ogni procedura connessa alle elezioni stesse sono disciplinate – oltre che dalle norme statutarie vigenti – esclusivamente dalle disposizioni di cui agli artt. 19-30 della Sezione Integrativa del Regolamento Nazionale, approvata dal Consiglio Nazionale dell'AVIS nella seduta dell'11 dicembre 2004, in attuazione del disposto di cui all'art. 19 del Regolamento medesimo, approvato dall'Assemblea Generale degli Associati il 16 maggio 2004.

E' nulla pertanto – e, quindi, automaticamente non applicabile – ogni disposizione regolamentare in contrasto con le norme dello Statuto e del Regolamento Nazionale, nonché del vigente Statuto dell'Avis Comunale Campagnano.

